



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. D’ANTONA” ACQUARO

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

REGOLAMENTO SOSTITUZIONI DOCENTI ASSENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Anno Scolastico 2023/2024



Approvato nella seduta del consiglio di Istituto del 18/12/2023

Sommario

Art. 1. Finalità del Regolamento	3
Art. 2. Criteri.....	3
Art. 3. Tutela della sicurezza e della salute di tutti gli alunni.....	3
Art. 4. Tutela del diritto all'istruzione di tutti gli alunni	3
Art. 5. Responsabilità.....	3
Art. 6. Disposizione delle sostituzioni nella Scuola Primaria	3
Art. 7. Docente di sostegno della Scuola Primaria.....	4
Art. 8. Sostituzioni in caso di sciopero	4

Art. 1. Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento ha lo scopo di stabilire alcuni criteri di regolamentazione delle sostituzioni nella Scuola Primaria di codesto Istituto.

Art. 2. Criteri

La disciplina delle sostituzioni dei docenti assenti tiene conto dei seguenti criteri:

- tutela della sicurezza, della salute e del diritto all'istruzione di tutti gli alunni;
- efficienza ed efficacia dell'organizzazione didattica.

Art. 3. Tutela della sicurezza e della salute di tutti gli alunni

Le sostituzioni dei docenti assenti hanno lo scopo primario di garantire la tutela dei diritti costituzionali degli alunni. La classe non può restare incustodita durante un'ora di assenza del docente curricolare.

Il Dirigente Scolastico o la persona delegata, ovvero il Responsabile di Plesso, provvede ad organizzare le sostituzioni non appena è a conoscenza dell'assenza. Le disposizioni di sostituzione valgono come ordini di servizio.

Il docente è tenuto a comunicare la propria assenza, nelle modalità previste, in maniera il più possibile tempestiva, per ottimizzare l'organizzazione delle sostituzioni. Il docente è tenuto a contattare la Segreteria entro le ore 8:00 del primo giorno di assenza e ciò anche in caso di prosecuzione dell'assenza stessa.

Art. 4. Tutela del diritto all'istruzione di tutti gli alunni

Le sostituzioni devono essere organizzate in modo che sia salvaguardato il diritto all'istruzione degli alunni. Durante l'ora di sostituzione i docenti sono tenuti a proporre alla classe attività didattiche, di approfondimento o integrazione delle attività curricolari.

Art. 5. Responsabilità

Ciascun docente è responsabile della sicurezza della classe e di ciascuno studente, secondo il proprio orario scolastico. Eventuali ritardi o assenze non comunicate alla scuola tempestivamente, oltre a costituire possibile motivo di provvedimento disciplinare, non esimono il docente da tale responsabilità.

Il docente incaricato dal Dirigente scolastico o dal delegato di sostituire un collega assente è parimenti responsabile della classe assegnatagli per tutto l'orario della sostituzione.

I collaboratori scolastici sono tenuti a contribuire attivamente al controllo delle classi, in modo particolare nelle situazioni di emergenza e di assenza improvvisa del docente, ma la loro presenza non esime il docente stesso dalla responsabilità di cui sopra.

Art. 6. Disposizione delle sostituzioni nella Scuola Primaria

Nell'ottica di favorire per quanto possibile la creazione di un ambiente di lavoro armonico e sereno, le sostituzioni sono disposte in accordo con i docenti interessati, evitando di gravare esclusivamente sull'orario di servizio di alcuni.

Per favorire l'efficienza ed efficacia dell'organizzazione didattica, fermo restando lo scopo primario di tutela dei diritti degli alunni, che è compito della scuola e quindi di ciascun docente, l'individuazione del docente, che provvederà alla sostituzione, segue il seguente ordine:

1. recupero di permessi brevi;
2. il docente della stessa classe in orario disponibile (compresenza);
3. il docente di altre classi del Plesso in orario disponibile (compresenza);
4. il docente che ha dato la sua disponibilità con retribuzione;
5. il docente di potenziamento a rotazione con il docente di classe;
6. il docente di sostegno alla stessa classe in assenza dell'alunno/a assegnato/a;

7. il docente di sostegno di altra classe in assenza dell'alunno/a assegnato/a;
8. il docente di sostegno della stessa classe a rotazione con il docente curriculare anche in presenza dell'alunno assegnato (si escludono i casi in cui, la particolare gravità dell'alunno, richieda un'assistenza e un'assidua sorveglianza personalizzata non derogabile);
9. divisione del gruppo classe e sua distribuzione in altre aule (come possibile soluzione solo nell'emergenza immediata).

Quanto al punto n. 5, si precisa che il docente di potenziamento/curriculare non è utilizzato per la sostituzione nel caso in cui nella fattispecie è in servizio in una classe in cui è presente un alunno disabile ed è contestualmente assente il docente di sostegno.

Si deve ricorrere, innanzitutto, alla possibilità di far recuperare, per le sostituzioni, i permessi brevi già usufruiti da docenti in servizio. Si ricorda, infatti, che i permessi brevi usufruiti per motivi personali o altro, devono essere recuperati prioritariamente per le sostituzioni dei colleghi assenti e che le modalità per il loro recupero non possono essere decise dal singolo docente.

Relativamente al punto n.4, si precisa che i docenti possono indicare la loro disponibilità a svolgere ore eccedentia pagamento o da recuperare. Tale indicazione va fornita all'inizio dell'anno. I Responsabili di Plesso provvedono ad annotare tale indicazione e le ore svolte sull'apposito registro (quando a pagamento da aggiornare alla Segreteria del personale). Al riguardo, si riporta all'attenzione la Nota Ministeriale n. 14991 del 6 ottobre 2009 e seguenti, che ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione prioritariamente con personale della scuola con ore a disposizione o di contemporaneità in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, insubordinate, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 2 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo. L'istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura esclusivamente emergenziale. Il recupero va concesso dal Dirigente Scolastico o suo delegato nel rispetto delle disposizioni contrattuali.

Il punto n.9 si osserva solo in caso di estrema necessità ed urgenza: la classe viene divisa in gruppi di alunni in numero adeguato, ovvero in modo da non superare il numero di persone nelle aule consentito dalla normativa sulla sicurezza. Il docente, che riceve nella propria ora gli alunni della classe distribuita, deve registrarli sul registro di classe.

Art. 7. Docente di sostegno della Scuola Primaria

Dove l'alunno in carico al docente di sostegno risulti assente, è possibile l'utilizzo dell'insegnante per sostituzioni anche in classi di non titolarità.

Questo Regolamento ribadisce l'“opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo nei casi eccezionali non altrimenti risolvibili” ed invita ad assumere comportamenti ed atteggiamenti ispirati al buon senso e al principio della correttezza delle relazioni professionali tra il Dirigente Scolastico, i docenti e l'utenza. La sostituzione del docente assente da parte del collega di sostegno è tollerata, altresì, in virtù della pari dignità tra docenti curricolari e di sostegno, purchè ciò non arrechi danno alla situazione dell'alunno disabile e della classe.

Il docente di sostegno comunica al Responsabile di Plesso l'assenza del proprio alunno e eventuale orario di assenza del bambino per terapia individuale.

Anche la sostituzione del docente di sostegno assente è contemplata, ma solo in via secondaria e successiva, ovvero solo se sono soddisfatti i punti precedenti dell'art. 6 di tale Regolamento, e da altro docente di sostegno in assenza del bambino/a assegnato/a. Quest'ultimo-di norma- non può essere impegnato nella sostituzione se nella classe di servizio è presente almeno un alunno segnalato con bisogno educativo speciale.

Art. 8. Sostituzioni in caso di sciopero

In caso di sciopero, i docenti scioperanti non possono essere sostituiti, ma la scuola è tenuta a garantire la vigilanza sugli alunni. Di conseguenza, i docenti che non aderiscono allo sciopero possono essere utilizzati, se necessario, anche per la sorveglianza sulle classi “scoperte”, nei limiti del loro orario di servizio previsto per la giornata. Tale orario può subire variazioni nella distribuzione, ma non nella quantità delle ore da effettuarsi.

Per “vigilanza” in caso di sciopero si intende l’azione di controllo dei comportamenti scorretti e/o pericolosi e/o dannosi per il regolare svolgimento delle lezioni.

